

CRR 3: modifiche al trattamento prudenziale degli enti privi di rating e “nuovo” valore al sistema della garanzia privata.

Con l'arrivo del 2025, il trattamento prudenziale degli enti privi di rating potrebbe cambiare, con impatti di rilievo per le garanzie da questi concesse. Le modifiche al CRR si inseriscono in un più ampio progetto del normatore europeo che prevede la revisione del complessivo c.d. pacchetto bancario¹, determinata dall'esigenza di ultimare l'attuazione della riforma di Basilea III.

Gli eventi straordinari di quest'ultimo triennio hanno, infatti, confermato l'efficacia delle misure già implementate, grazie alle quali il sistema creditizio ha potuto affrontare la crisi da Covid-19 mostrando una notevole capacità di resilienza. Al contempo, però, si è reso evidente il permanere di molte delle problematiche emerse durante la crisi finanziaria globale della fine del primo decennio.

È in questo contesto, dunque, che si inseriscono le numerose iniziative tese a rendere maggiormente sensibile al rischio il metodo standardizzato².

Come anticipato, tra le novità nel testo in pubblica visione, risulta di particolare interesse la riscrittura dell'art. 121 in materia di trattamento prudenziale delle esposizioni verso enti privi di rating, sia per gli effetti sulle esposizioni vantate verso tali soggetti, sia per quelli sulle garanzie dagli stessi rilasciate al sistema bancario.

Il testo vigente deriva il relativo fattore di ponderazione dalla classe di merito di credito in cui sono da classificare le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza degli enti. Il nuovo testo, invece, si propone proprio di svincolare il fattore di ponderazione del rischio dalla valutazione dello Stato membro di appartenenza,

“in quanto non si presume alcun sostegno pubblico implicito a favore degli enti”³.

Il trattamento prudenziale dipenderà, piuttosto, dall'attribuzione delle esposizioni ad una delle tre classi (A, B e C) previste da nuovo paragrafo 1 dell'art. 121.

L'abbandono del vigente approccio - in favore dello *standardised credit risk assessment approach* (SCRA) - comporterà per gli istituti bancari una più attenta valutazione delle controparti, le cui esposizioni andranno classificate in funzione del possesso di specifici requisiti indicativi della capacità di rimborso e rischiosità delle stesse.

La giudicata solidità ed affidabilità delle controparti consentirà, però, l'attribuzione delle esposizioni nella classe A e l'applicazione del trattamento prudenziale di favore previsto dalla tabella 5 all'art. 121 che, per maggiore chiarezza, si riporta di seguito.

Valutazione del rischio di credito	Classe A	Classe B	Classe C
Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine	20 %	50 %	150 %
Fattore di ponderazione del rischio	40 %	75 %	150 %

Il trattamento sarà ancor più favorevole se la valutazione condotta dagli istituti bancari dovesse rilevare il possesso, in capo alle proprie controparti, di requisiti che, in maniera oggettiva, ne dimostrino l'auspicata solidità. Il riferimento è agli ulteriori requisiti, riportati di seguito, richiesti - per le sole esposizioni non a breve termine - dal paragrafo 2, lettera b) del nuovo art. 121:

- coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 pari o superiore al 14%;
- coefficiente di leva finanziaria superiore al 5%.

La solidità “oggettiva”, infatti, permetterà l'applicazione di un fattore di ponderazione pari al 30%, in luogo del 40% di cui alla tabella precedente. Qualora il nuovo testo venisse adottato senza modifiche, si ritiene che vi sarebbero dei riflessi

¹ Si rammenta che il c.d. “pacchetto bancario” è costituito, tra le altre, dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. Capital Requirements Directive - CRD), oltreché dal Capital Requirements Regulation (CRR). Per consultare anche il testo in discussione della nuova CRD, si rinvia al seguente link: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0341\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0341(COD)&l=en).

² In questi termini, al punto 6) della premessa, si legge espressamente che “the Basel Committee has found the current standardised approach for credit risk (SA-CR) to be insufficiently risk sensitive in a number of areas, leading to inaccurate or inappropriate - either too high or too low - measurement of credit risk and hence, of capital

requirements. The provisions regarding the SA-CR should therefore be revised to increase the risk sensitivity of that approach in relation to several key aspects”(Commission proposal to Parliament and the Council (COM(2021)0664).

³ Al punto 7) della premessa si riporta quanto segue: “[...] the risk weight treatment for unrated exposures to institutions should be rendered more granular and decoupled from the risk weight applicable to the central government of the Member State in which the bank is established, as no implicit government support for institutions is assumed”(Commission proposal to Parliament and the Council (COM(2021)0664).

positivi sul sistema delle garanzie personali prestate da intermediari vigilati solidi che, finalmente, vedrebbero restituito il valore regolamentare che gli è proprio e che, oggi, risulta pregiudicato dal *basso rating* dello Stato italiano⁴. Le esposizioni assistite dalle garanzie personali prestate dai suddetti soggetti,

infatti, potrebbero ricevere un fattore di ponderazione di molto inferiore a quello attuale, con evidenti vantaggi prudenziali per gli istituti bancari beneficiari, soprattutto laddove fossero verificati i succitati requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b) del revisionato art. 121.

Il “nuovo” valore che acquisirebbero le coperture degli enti vigilati potrebbe, inoltre, rafforzare il rapporto di complementarità tra garanzia privata e pubblica e favorire, di conseguenza, un alleggerimento delle finanze pubbliche. Il miglior trattamento prudenziale potrebbe anche stimolare un maggior ricorso alla garanzia privata degli enti, consentendo il ripristino di livello di copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI più adeguati per l’impegno pubblico.

*Micaela De Vivo,
in collaborazione con Lorenzo Marconi*

Al via la nuova segnalazione delle Obbligazioni Bancarie Garantite

Il 31 dicembre 2023 è entrata in vigore la **nuova segnalazione sulle Obbligazioni Bancarie Garantite** (nel seguito segnalazione *Covered Bonds* - CB). Il quadro normativo europeo di riferimento è rappresentato dalla **Direttiva (UE) 2019/2162** e dal **Regolamento (UE) 2019/2160** del 27 novembre 2019. In Italia le disposizioni contenute nella normativa europea hanno avuto attuazione attraverso il decreto legislativo 5 novembre 2021 n. 190 che ha modificato la **legge del 30 aprile 1999 n. 130** “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.

Tra le principali novità normative si segnalano l’introduzione di un **regime autorizzativo** per l’avvio dei nuovi programmi di emissione di CB, la **vigilanza nel continuo** sugli stessi, l’introduzione di **requisiti di copertura dei rischi e liquidità** e

l’introduzione dei **marchi «europeo» ed «europeo premium»**. Sono state inoltre introdotte modifiche al **perimetro delle attività ammissibili a copertura dei CB**, rappresentate ora da quelle contenute nell’articolo 129 CRR.

A seguito di questi interventi normativi, in data 30 marzo 2023 la Banca d’Italia ha emanato il 42° aggiornamento alla **Circolare 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”** ed ha successivamente avviato una **consultazione pubblica** riguardo le proposte di modifica della **Circolare 286** “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e della **Circolare 154** “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Le modifiche alle suddette Circolari si sono rese necessarie per dare modo alla Banca d’Italia di raccogliere le informazioni utili all’**esercizio della funzione di vigilanza** introdotta dalla nuova disciplina. La consultazione si è conclusa il 28 novembre 2023 con l’emanazione degli aggiornamenti di entrambe le circolari menzionate.

Al momento dell’avvio della consultazione le informazioni richieste nella segnalazione CB erano apparse in parte **già note alle banche**, in quanto la **reportistica dei programmi di emissione** include già oggi dati utili alla declinazione dei test regolamentari e delle clausole a questi riconducibili. Tuttavia, le prassi finora adottate dalle banche non sempre risultavano aderenti ai criteri di calcolo dei **coefficienti regolamentari**, basati ora in larga parte sulle **grandezze prudenziali e di bilancio** definite nella circolare 285.

La segnalazione CB sarà su **base individuale** e avrà ad oggetto i **programmi di obbligazioni bancarie garantite avviati ai sensi del nuovo quadro normativo**, oltre che i **programmi posti in essere antecedentemente**, una volta che questi siano stati **conformati** dalla banca emittente alla nuova disciplina in base a quanto previsto dalle “Disposizioni transitorie” del Capitolo 3 della Circolare n. 285.

La segnalazione CB avrà **frequenza trimestrale**, salvo che per la sezione “Altre informazioni”, che avrà frequenza annuale. Il **termine di invio** previsto è il medesimo rispetto al termine di inoltro delle segnalazioni armonizzate. Fa eccezione la prima segnalazione riferita alla data contabile del 31

⁴ Il riferimento è, ad esempio, a intermediari quali i Confidi, la cui *mission* istituzionale è supportare le PMI consorziate proprio rilasciando garanzie volte a favorirne il

finanziamento da parte degli istituti bancari e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.